

PS12797 - FILARCO COMPRAFOLLOWERS/VENDITA APPREZZAMENTI

Provvedimento n. 31484

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 marzo 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, vigente *ratione temporis* al momento dell'avvio del procedimento, successivamente sostituito dal "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito "Regolamento") ;

VISTA la comunicazione del 28 giugno 2024, con cui è stato avviato il procedimento PS12797 nei confronti di Filarco Group S.r.l.;

VISTA la comunicazione del 6 agosto 2024, con cui l'oggetto del procedimento PS12797 è stato esteso ad altri comportamenti posti in essere da Filarco Group S.r.l.;

VISTE le proprie decisioni del 29 ottobre 2024 e 14 gennaio 2025, con le quali è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in ragione della necessità di espletare gli ulteriori adempimenti procedurali;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Filarco Group S.r.l. (di seguito anche "Filarco" o "Professionista"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del consumo. L'impresa, con sede a Rende (CS), vende *followers* per Instagram tramite i siti internet <https://comprafollowersitalia.it> e <https://www.followerimmediati.it>.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la condotta posta in essere da Filarco Group S.r.l. nell'ambito dei servizi forniti sui propri siti <https://comprafollowersitalia.it> e <https://www.followerimmediati.it>, consistente nell'offerta - in cambio di un corrispettivo - di *followers* sulla piattaforma Instagram.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

3. In data 28 giugno 2024, è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio PS12797 nei confronti di Filarco Group S.r.l. contestando che la condotta consistente nella vendita - tramite il proprio sito <https://comprafollowersitalia.it> - di apprezzamenti (*followers* e *like*) per Instagram, potesse integrare una pratica commerciale scorretta, in possibile violazione degli articoli 20 e 23, lettera *bb-quater*, del Codice del consumo.

4. Il 29 luglio 2024 Filarco ha prodotto una memoria difensiva evidenziando, tra l'altro, di effettuare la vendita di *followers* per Instagram anche sul sito <https://www.followerimmediati.it>.

5. Con successivo atto del 6 agosto 2024, il procedimento in corso è stato ampliato oggettivamente ai comportamenti posti in essere da Filarco Group S.r.l. consistenti nell'offrire *followers* sul sito <https://www.followerimmediati.it>.

6. In data 16 settembre 2024, il Professionista ha depositato una seconda memoria difensiva.

7. Il 29 novembre 2024, è stata comunicata a Filarco la conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti, ed è stato assegnato un termine di venti giorni per eventuali controdeduzioni scritte in replica, da presentarsi al Collegio.

8. Le controdeduzioni del Professionista sono pervenute il successivo 19 dicembre 2024.

9. In data 7 gennaio 2025, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento, che è pervenuto il 28 gennaio 2025.

III.2. Le evidenze acquisite

10. Il Professionista vende tramite i propri siti <https://comprafollowersitalia.it> e <https://www.followerimmediati.it> - in cambio di un corrispettivo - *followers* per Instagram.

In particolare, sul sito <https://comprafollowersitalia.it> il Professionista consente l'acquisto *online* di una pluralità di "pacchetti", di natura e grandezza diversa, aventi a oggetto *followers* per Instagram dalle 500 alle 200.000 unità, al costo di 9,99 euro e fino a 1.499,00 euro. A ciascun pacchetto corrisponde un riquadro dove è presente il bottone

"Acquista", cliccando il quale si accede alla pagina web "Completa il tuo ordine" dove è possibile concludere la transazione pagando con la carta di credito.

11. L'opzione di acquisto di *like*, presente sul sito in questione al momento dell'avvio del procedimento istruttorio, è stata rimossa da Filarco nel mese di luglio 2024¹.

12. Sul sito aziendale è garantito che l'erogazione dei *followers* avvenga entro 48/72 ore dal pagamento. La particolare velocità di erogazione del servizio è enfatizzata anche da ulteriori affermazioni riportate nella *homepage* ("Scegli subito quanti followers o like comprare e ricevili subito sul tuo profilo!") e in altre pagine del sito ("Comprare followers Instagram garantiti è il miglior modo per aumentare i tuoi followers Instagram in modo immediato").

13. Inoltre, nelle FAQ pubblicate sul sito, Filarco evidenzia che "Molti artisti, compagnie, blogger, giornalisti e siti web hanno già usufruito dei nostri servizi. Abbiamo molta esperienza, finora abbiamo fornito milioni e milioni di visualizzazioni Youtube, follower di Instagram, like su Facebook, follower su Twitter e play su Soundcloud ai nostri clienti in tutta Europa".

Sempre nelle FAQ è enfatizzata la circostanza che i *followers* erogati siano: "profili reali quasi sempre con foto e bio" e, al contempo, che gli stessi "sono generati da nostre piattaforme di scambio follower, in alcuni casi secondi account quindi perfetti per restare a lungo"².

14. Nella descrizione del "Servizio", accessibile attraverso un link posto in calce alla *homepage*, era specificato che "Compra Followers Italia viene utilizzato esclusivamente per scopi promozionali per il tuo account e pubblicità su Instagram". In data 29 luglio 2024³, il Professionista ha fatto presente di aver modificato tale proposizione nel modo seguente: "Compra Followers Italia viene utilizzato esclusivamente per migliorare e meglio indicizzare il tuo account su Instagram".

15. Anche sul sito <https://www.followerimmediati.it>, il Professionista consente l'acquisto online di una pluralità di "pacchetti", di natura e grandezza diversa, aventi a oggetto *followers* per Instagram dalle 500 alle 100.000 unità, al costo di 9,99 euro e fino a 749,00 euro. Ivi si afferma che i *followers* erogati corrisponderebbero a "profili reali, dotati di foto e descrizione". Anche per tale sito, a ciascun pacchetto corrisponde un riquadro dove è presente il bottone "Acquista", cliccando il quale si accede alla pagina web per effettuare il pagamento dell'ordine con la carta di credito.

16. Il Professionista garantisce che l'erogazione dei *followers* avviene sempre entro 48/72 ore dall'acquisto. Ulteriori affermazioni riportate nella *homepage* enfatizzano la particolare velocità di erogazione del servizio ("Scegli subito quanti followers comprare, **la consegna è immediata!**", "[...] compra la quantità di followers desiderata e **li riceverai immediatamente sul tuo profilo**", "**Erogazione immediata**. L'erogazione dei follower acquistati inizierà da parte nostra subito dopo l'acquisto").

Inoltre, sempre nella *homepage*, viene sottolineato che il servizio offerto è particolarmente adatto a un utilizzo da parte di aziende ("Aumenta la tua credibilità aziendale con una vasta fanbase sul tuo profilo"), di agenzie ("Sono tantissime le agenzie che collaborano con noi per i propri clienti") e di modelle e influencer ("Il servizio più utilizzato da Modelle e Influencer per spopolare subito su Instagram").

17. Nei "Termini & Condizioni" - accessibili attraverso un link posto in calce alla *homepage* - il "Servizio" viene descritto evidenziando che "Followers Immediati viene utilizzato esclusivamente per migliorare e meglio indicizzare il tuo account su Instagram, tramite l'aumento dei followers acquisiti dal nostro sito".

Anche nelle FAQ pubblicate su tale sito viene affermato che "Molti artisti, compagnie, blogger, giornalisti e siti web hanno già usufruito dei nostri servizi. Abbiamo molta esperienza, finora abbiamo erogato milioni di followers".

18. Dalla documentazione in atti, risulta che Filarco dall'attivazione del sito <https://comprafollowersitalia.it>, avvenuta a marzo 2021, e sino al 31 dicembre 2023, ha evaso n. 13.096 ordini, per un valore pari a circa 236.000 € oltre iva; dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 gli ordini evasi sono n. 1.898, per un valore pari a circa 35.000 € oltre iva. Il Professionista ha precisato altresì che l'80% degli utenti ha acquistato un pacchetto compreso tra 500 e 1000 followers⁴.

19. Inoltre, risulta che Filarco dall'attivazione del sito <https://www.followerimmediati.it>, avvenuta a gennaio 2022, e sino al 31 dicembre 2023, ha evaso n. 13.622 ordini, per un valore pari a circa 201.000 € oltre iva; dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 gli ordini evasi sono n. 7.880, per un valore pari a circa 116.000 € oltre iva. Anche per tale sito, la quasi totalità degli utenti (90%) ha acquistato un pacchetto compreso tra 500 e 1000 followers⁵.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

20. Filarco ha rappresentato che la propria attività imprenditoriale si sostanzia nella mera "coniunzione" tra gli utenti che inoltrano gli ordini e la piattaforma del fornitore di *followers*. Pertanto, il Professionista afferma che, qualora

¹ [Cfr. memoria difensiva prot. 74244 del 29 luglio 2024.]

² ["Secondi account" sarebbero account di persone reali che hanno più account.]

³ [Cfr. la memoria difensiva prot. 74244 del 29 luglio 2024 citata.]

⁴ [Cfr. la memoria difensiva prot. 74244 del 29 luglio 2024 citata.]

⁵ [Cfr. memoria difensiva prot. 85486 del 16 settembre 2024.]

all'acquisto dei *followers* abbia fatto seguito un'attività promozionale di un dato bene o servizio da parte dell'acquirente, egli risulterebbe del tutto estraneo rispetto a tale ulteriore finalità⁶.

21. La circostanza che Filarco non avrebbe supportato eventuali campagne di promozione dei prodotti da parte degli acquirenti di *followers* risulterebbe anche dal fatto che la maggior parte degli utenti⁷ avrebbe chiesto di acquistare un numero di *followers* compreso tra 500 e 1000, che mai potrebbero costituire un valore aggiunto nelle campagne pubblicitarie⁸.

22. Quanto alle verifiche circa la genuinità degli apprezzamenti offerti, il Professionista, stante "l'impossibilità di effettuare un preventivo controllo diretto", ha precisato di effettuare verifiche a campione sulla effettiva operatività dei profili; ciò fermo restando che sulla piattaforma del fornitore di *followers* viene affermato che i profili *social* sono veritieri⁹.

V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

23. In data 19 dicembre 2024¹⁰, Filarco ha presentato al Collegio le controdeduzioni alla comunicazione di contestazione degli addebiti del 29 novembre 2024¹¹, rinviando alle argomentazioni e difese contenute nelle memorie depositate il 29 luglio e 16 settembre 2024.

VI. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

24. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere tramite la rete *internet*, in data 7 gennaio 2025 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

25. Con parere pervenuto in data 28 gennaio 2025, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo di comunicazione e di acquisto utilizzato in relazione al servizio offerto dal Professionista risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori i quali, sulla base delle informazioni presenti nel sito utilizzato dal Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate.

VII. VALUTAZIONI

26. La condotta posta in essere da Filarco Group S.r.l., descritta al punto II della presente comunicazione, integra una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 23, lettera *bb-quater*), del Codice del consumo.

27. In particolare, il Professionista - attraverso i propri siti <https://comprafollowersitalia.it> e <https://www.followerimmediati.it> offre - in cambio di un corrispettivo - *followers* per la piattaforma Instagram.

28. Tali apprezzamenti sono idonei ad amplificare in chi li acquista e utilizza, pubblicandoli, la propria popolarità e l'impatto dei propri contenuti sugli utenti, creando un'apparenza di affidabilità dei relativi *account*. Le interazioni sono anche idonee a consentire a chi le acquista di sfruttare le funzionalità dei *social network* dedicate agli *account* di maggior successo e, laddove utilizzate a supporto di inserzioni pubblicitarie per la vendita di prodotti e servizi, sono in grado di aumentare l'effetto aggancio delle promozioni stesse.

29. La Commissione europea, nei propri Orientamenti sulla Direttiva 2005/29/UE¹², chiarisce che "La nozione di «apprezzamenti» dovrebbe essere interpretata in senso generale e comprendere anche le pratiche relative a falsi *follower*, reazioni e visualizzazioni".

30. Ancora, nei menzionati Orientamenti, la Commissione europea ha enfatizzato la circostanza che le recensioni (e gli apprezzamenti), la cui definizione dovrebbe essere intesa in senso ampio a comprendere tutte le pratiche relative ai giudizi comunque espressi, debbano descrivere le esperienze di consumatori reali. Dunque, nell'intendimento della Commissione europea, i professionisti che utilizzano recensioni/interazioni non autentiche pongono in essere pratiche che falsano le scelte dei consumatori. Il divieto di cui all'articolo 23, lettera *bb-quater*) è, dunque, "volto a garantire che le recensioni [e gli apprezzamenti] dei consumatori rispecchino i pareri, i giudizi, le convinzioni e le esperienze dei consumatori reali"¹³.

⁶ [Cfr. le memorie difensive prot. 74244 del 29 luglio 2024 e prot. 85486 del 16 settembre 2024 citate.]

⁷ [Come detto, pari all'80% per il sito <https://comprafollowersitalia.it> e al 90% per il sito <https://www.followerimmediati.it>.]

⁸ [Cfr. le memorie difensive prot. 74244 del 29 luglio 2024 e prot. 85486 del 16 settembre 2024 citate.]

⁹ [Cfr. le memorie difensive prot. 74244 del 29 luglio 2024 e prot. 85486 del 16 settembre 2024 citate.]

¹⁰ [Cfr. documento prot. 111544.]

¹¹ [Cfr. documento prot. 106028.]

¹² [Cfr. Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, 2021/C 526/01, 29.12.2021.]

¹³ [Cfr. *ibidem*, p. 96.]

31. Filarco si è difesa sostenendo di rivestire un ruolo di mera intermediazione tra le piattaforme fornitrici e gli utenti che inoltrano gli ordini¹⁴. Al riguardo, si rileva che ai sensi dei citati Orientamenti, “[l]a direttiva si applica [...] a qualsiasi professionista organizzi la fornitura di recensioni a beneficio di altri professionisti”¹⁵.

32. Filarco ha, altresì, sottolineato che la vendita assolutamente prevalente di pacchetti di *followers* di piccola entità costituirebbe la riprova che la propria attività prescinde da eventuali propositi promozionali perseguiti dalla clientela dopo l’acquisto di apprezzamenti¹⁶.

Al proposito, si osserva, anzitutto, che - come enfatizzato dalla stessa impresa¹⁷ - almeno una parte della clientela è composta di soggetti che svolgono un’attività economica, di talché l’acquisto di *follower* (non genuini) è certamente suscettibile di amplificare (indebitamente) la notorietà di tali attività economiche e, in definitiva, l’effetto aggancio delle loro promozioni. Inoltre, l’argomentazione del Professionista poggia sulla sottovalutazione del fenomeno dell’influencer *marketing*, alla luce del quale utenti non esercenti stabilmente un’attività di produzione e/o scambio di beni e servizi, possono comunque promuovere beni e servizi sui *social media* amplificando l’effetto aggancio di tali promozioni attraverso l’acquisto di interazioni.

34. A ogni buon conto, secondo il costante orientamento dell’Autorità, confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini della configurazione dell’illecito consumeristico non occorre un’analisi degli effetti prodotti dalla condotta, essendo sufficiente che, sulla base di un giudizio prognostico, la stessa sia ritenuta idonea a limitare considerevolmente le scelte dei consumatori, trattandosi di un illecito di pericolo¹⁸.

35. Infine, Filarco sui siti aziendali enfatizza la circostanza che la messa a disposizione dei *followers* possa essere immediata e, comunque, garantisce il completamento dell’ordine in un arco temporale di 48/72 ore dall’acquisto. La capacità del Professionista di offrire “pacchetti” con rapidità implica e presuppone che le interazioni siano predisposte in modo che lo stesso ne abbia la pronta disponibilità, ogni volta che un acquirente le richieda. Tali interazioni non sarebbero infatti ottenibili con altrettanta facilità e speditezza raccogliendole da utenti veri o da utenti che abbiano avuto reali esperienze di interazione/acquisto.

36. Del resto, lo stesso Professionista ha confermato l’impossibilità di verificare la genuinità delle interazioni acquistate dai propri fornitori, sostenendo che la sola attività possibile ai fini della verifica dell’autenticità degli *account* da cui le interazioni provengono sarebbe una verifica “a campione”¹⁹, comunque inconferente e superata dalle pubblicizzate ridotte tempistiche di fornitura.

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

37. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

38. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

39. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specificità del settore dell’e-commerce e dei *social media*, nell’ambito del quale gli apprezzamenti e le interazioni costituiscono un elemento di rilevanza essenziale: pertanto, la non genuinità degli stessi compromette lo stesso corretto funzionamento di tali mezzi.

40. Deve inoltre tenersi conto della pervasività del mezzo di comunicazione utilizzato da Filarco per la promozione e vendita di *followers*, in grado di raggiungere un numero considerevole di consumatori²⁰, nonché del fatto che tali

¹⁴ [Cfr. le memorie difensive prot. 74244 del 29 luglio 2024 e prot. 85486 del 16 settembre 2024 citate.]

¹⁵ [Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, 2021/C 526/01, 29.12.2021, p.93.]

¹⁶ [Cfr. le memorie difensive prot. 74244 del 29 luglio 2024 e prot. 85486 del 16 settembre 2024 citate.]

¹⁷ [Come detto, nelle FAQ di entrambi i siti oggetto di istruttoria si evidenzia la circostanza che “Molti artisti, compagnie, blogger, giornalisti e siti web hanno già usufruito dei nostri servizi” e, inoltre, nella homepage del sito <https://www.followerimmediati.it>, viene sottolineato che il servizio offerto è particolarmente adatto a un utilizzo da parte di aziende (“Aumenta la tua credibilità aziendale con una vasta fanbase sul tuo profilo”, “1.233 Sono le aziende che ci hanno scelto per incrementare il profilo”), di agenzie (“Sono tantissime le agenzie che collaborano con noi per i propri clienti”) e di modelle (“Il servizio più utilizzato da Modelle e Influencer per spopolare subito su Instagram”).]

¹⁸ [Si veda, ex plurimis, Consiglio di Stato, 2 dicembre 2019, n. 8227, PS9315 - Flygo confusione sito ufficiale; Consiglio di Stato, 7 ottobre 2022, n. 8614, PS9877 - Hertz Italiana S.r.l. - Addebiti arbitrari.]

¹⁹ [Cfr. le memorie difensive prot. 74244 del 29 luglio 2024 e prot. 85486 del 16 settembre 2024 citate, nella parte relativa al riscontro alla richiesta di informazioni.]

²⁰ [Cfr. TAR Lazio, 2 maggio 2019, n. 5523, PS10766 - Volagratis - Servizi turistici online, confermata da Consiglio di Stato, 15 ottobre 2020, n. 6232.]

apprezzamenti sono per definizione destinati a essere a loro volta utilizzati sul medesimo mezzo (in particolare, Instagram), con conseguente idoneità a fuorviare i fruitori di servizi.

41. Si considera poi la dimensione economica del Professionista che, nell'esercizio 2023, ha realizzato un fatturato di 427.779 € conseguendo un utile di 12.820 €. Sempre per l'esercizio 2023, il margine operativo lordo che emerge dal bilancio di Filarco risulta pari a 29.807 €.

42. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta in esame ha avuto inizio quantomeno nel mese di marzo 2021²¹ ed è ancora in corso, in quanto i siti <https://comprafollowersitalia.it> e <https://www.followerimmediati.it> risultano ancora attivi nella versione sopra descritta 22.

43. Alla luce di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 16.000 € (sedicimila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale consistente nell'offerta attraverso i siti <https://comprafollowersitalia.it> e <https://www.followerimmediati.it> - in cambio di un corrispettivo - di *followers* per Instagram, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 23, lettera *bb-quater*), del Codice del consumo, in quanto tali interazioni non risultano essere genuine, non essendo riconducibili a utenti reali;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Filarco Group S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 23, lettera *bb-quater*), del Codice del consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Filarco Group S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 16.000 € (sedicimila euro);

c) che il Professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui alla lettera a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

²¹ [Cfr. la memoria difensiva prot. 74244 del 29 luglio 2024 citata.]

²² [Cfr. verbale dell'11 febbraio 2025 di acquisizione agli atti del procedimento delle stampe delle pagine web dei siti <https://comprafollowersitalia.it> e <https://www.followerimmediati.it>.]

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli